

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 750-38297 del 6.10.2009 di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia a mezzo della bealera La Comune – ramo Cassagna e da n. 7 pozzi in falda superficiale in Comune di Collegno ad uso civile.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 750-38297 del 6.10.2009:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla IKEA Italia Retail srl (omissis) con sede legale in Carugate (MI) Strada Provinciale 208/3, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia a mezzo della Bealera La Comune – ramo Cassagna e da n. 7 pozzi, con prelievo da falda superficiale, in Comune di Collegno, in misura di una portata massima e media complessiva pari rispettivamente a 80 litri/s e 63,47 litri/s, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 2.001.785 (duemilioni millediecettocentottantacinque), ad uso alimentazione dell'impianto di condizionamento e riscaldamento del nuovo negozio di Collegno (assimilabile all'uso civile ai sensi del D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R) nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) di stabilire che, per quanto concerne la subderivazione dalla bealera La Comune – ramo Cassagna, la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini che verranno stabiliti nel provvedimento di rinnovo della concessione della derivazione principale dal Fiume Dora Riparia, attualmente in capo al Consorzio Bealera La Comune di Collegno;
- 4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; detto canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006 e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.10.2009:

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - Condizioni particolari

Trattandosi di derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di una utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di corso con il Consorzio Bealera La Comune di Collegno, sottoscritta in data 8.6.2009 ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R: il concessionario si obbliga al rispetto delle condizioni ivi contenute per tutta la durata della concessione; inoltre i quantitativi derivabili, anche dal punto di vista del periodo del prelievo, sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione. Inoltre, come richiesto nel corso dell'istruttoria dal Direttore delle derivazioni dalla Dora Riparia – Riparto Pernigotti, "l'utenza idraulica che si attua dalla Dora Riparia a mezzo della bealera La Comune di Collegno da parte della IKEA Italia Retail srl o da suoi danti causa, dovrà rispettare, nell'ambito delle vigenti disposizioni, durante il periodo compreso tra l'equinozio di primavera e quello d'autunno, la preminente priorità delle competenze irrigue, lasciando defluire le quantità d'acqua fissate dal Riparto Pernigotti per le utenze agricole sottese o quelle quantità che potrebbero essere fissate in futuro da modificazioni derivanti da pubblici provvedimenti in materia".

(... omissis ...)

#### Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque e/o con l'utilizzo a scopo potabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell'acqua.

(... omissis ...)"